

Deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 2009, n. 19-12366

L.r. 34/2008, art. 23, comma 4. Autorizzazione regionale provvisoria alla S.c.r.l. "GEA" di Verbania all'esercizio dell'attività di supporto alla ricollocazione professionale, prevista dall'art. 2, comma 1, lett. d), d. lgs. 276/2003 e s.m.e i.

A relazione dell'Assessore Migliasso:

Vista la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 “Norme in materia di promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”;

preso atto dell’art. 23, comma 4 della predetta legge che prevede il rilascio da parte della Giunta regionale - previa verifica dei requisiti richiesti dall’art. 5 del d.lgs 276/2003 e s.m. e i., ad eccezione del comma 4, lett. b) della medesima disposizione - dell’autorizzazione a soggetti pubblici e privati operanti nel mercato del lavoro regionale, allo svolgimento delle attività previste dall’art. 2, comma 1, lett. b), c), d) dello stesso decreto, secondo le modalità ivi prescritte dall’art. 6, comma 7 e provvede altresì, alla contestuale comunicazione al Ministero del lavoro per l’iscrizione dell’operatore autorizzato nelle apposite sezioni regionali dell’albo nazionale delle agenzie per il lavoro;

preso atto della deliberazione della Giunta regionale n. 26 - 8736 del 5 maggio 2008 che disciplina la procedura relativa alle modalità ed ai termini di rilascio della sopra indicata autorizzazione all’esercizio, congiunto o disgiunto, delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, ai soggetti pubblici e privati operanti sul mercato del lavoro regionale, come previsto dal sopra richiamato art. 6, commi 6 e 7, del d. lgs. 276/2003 e s.m.i.;

ritenuto di confermare la predetta deliberazione ad eccezione del punto 12 dell’Allegato – A - poiché la disposizione è direttamente disciplinata dall’art. 23, comma 4 della L. r. 34/2008, confermando, altresì, il termine di rilascio dell’autorizzazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;

vista l’istanza pervenuta dalla società in oggetto il 20/08/2009, prot. 41343/DB15.04, finalizzata ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di ricollocazione professionale prevista dall’art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. 276/2003 e s.m.e i.;

dato atto della comunicazione di avvio del procedimento, effettuata dal Responsabile del medesimo con nota del 7/10/2009, prot. n. 51816/DB15.04;

ritenuto che l’istanza sopra citata, soddisfi il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione provvisoria prevista dal art. 23, comma 4 della l.r. 34/2008;

dato atto dell’istruttoria del presente provvedimento;

la Giunta Regionale ai sensi di legge, unanime,

delibera

di autorizzare provvisoriamente la Società cooperativa a responsabilità limitata: “GEA Agenzia di sviluppo” avente sede legale in via Madonna di Campagna, n. 9 – 28922 Verbania, all’esercizio, in Piemonte, dell’attività di ricollocazione professionale prevista dall’ art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m. e i..

di demandare al Direttore della Direzione regionale DB15 Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, la comunicazione del presente provvedimento al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali per l’iscrizione dell’operatore provvisoriamente autorizzato nell’apposita sezione regionale dell’albo nazionale delle agenzie per il lavoro ed altresì, demandare la medesima comunicazione all’operatore autorizzato per presa d’atto.

La presente deliberazione, che non comporta oneri a carico del bilancio regionale, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R/2002.

(omissis)